

Consiglio di Stato Sezione giurisdizionale sez. V 29/11/2022 n. 10505

FATTO

1. Con deliberazione di Giunta Comunale del 14 maggio 2003, n. 354, il Comune concedeva in uso gli spazi situati presso lo stadio Adriatico alla società Vodafone Omnitel O.N..

In data 4 giugno 2003, veniva sottoscritto il contratto di concessione per la realizzazione dell'impianto di telecomunicazioni e per la manutenzione e l'esercizio del servizio di telecomunicazioni, con durata nove anni e possibilità di rinnovo. Il canone concessorio veniva pattuito all'art. 4 che stabiliva: "il canone di concessione in uso è fissato in Euro 12.911,42" da pagarsi in rate semestrali. La durata della concessione veniva indicata all'art. 2: "la concessione in uso avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Alla scadenza il contratto potrà essere rinnovato, previa richiesta della Concessionaria, che dovrà pervenire almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale". Successivamente, nel 2012, la concessionaria chiedeva al Comune una modifica del rapporto convenzionale a condizioni più favorevoli.

2. Con deliberazione del 6 febbraio 2014, n. 77, la Giunta Comunale rideterminava il canone nella misura di euro 15.500,00, stabilendo la durata della concessione in anni sei. La società Vodafone non accettava le condizioni economiche fissate dall'amministrazione e, con nota del 31 ottobre 2014, rilevava che la convenzione accessiva alla concessione originaria doveva intendersi invalida per contrasto a norme imperative. Pertanto, faceva presente che il contratto doveva essere rinnovato richiamando l'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, come successivamente modificato, insistendo per l'applicazione del canone previsto per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, nonché per l'applicazione di tariffe agevolate, comunicando che, nelle more, la società avrebbe provveduto solo al pagamento dell'importo COSAP nella misura minima, pari ad euro 516,46.

3. In data 17.5.2011, la Giunta Comunale approvava la delibera n. 370 con la quale dava in concessione gli spazi ubicati presso il campo sportivo "R.Febo" (ex Gesuiti), alla società Vodafone Omnitel O.N.. La scrittura privata di concessione n. 261 di Rep./Imp.Sport., veniva stipulata il successivo 6.6.2011. L'art. 1 dell'atto di concessione prevedeva: "....la concessione in uso di una piccola area di circa mq. 3,00 e l'utilizzo del traliccio situato lato mare, fronte spogliatoi, all'interno del campo sportivo R.Febo (ex Gesuiti) in via Maestri del Lavoro d'Italia, distinto nel NCT del Comune di Pescara, al foglio 12, porzione della particella n. 2711, il tutto come risulta individuato nelle tavole grafiche che, sottoscritte dalle parti, si allegano alla presente scrittura per farne parte integrante e sostanziale". Di tale area la società Vodafone necessitava per l'installazione di una stazione radio base per telefonia cellulare, nonché per ogni necessità di manutenzione e di esercizio del servizio. L'art. 4 della Concessione indicava quale canone annuo l'importo di euro 15.000,00, stabilendo al quarto comma che: "in caso di insolvenza nei pagamenti del canone dovuto e qualora la Concessionaria non dovesse provvedere a regolarizzare la propria posizione debitoria entro 120 giorni dalla comunicazione del concedente, da effettuarsi con lettera raccomandata A.R., il presente contratto dovrà ritenersi risolto di diritto, senza alcun ulteriore obbligo da parte dell'Amministrazione". Anche per questa concessione, Vodafone chiedeva al Comune

di Pescara di modificare le condizioni contrattuali ex art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, cessando di corrispondere i canoni pattuiti.

4. Il Comune di Pescara, con raccomandata A.R. del 4.3.2015, prot. 26476, diffidava Vodafone per gli inadempimenti contrattuali, comunicando che ‘la mancata regolarizzazione della posizione debitoria comporterà l’attivazione di quanto stabilito all’art. 4 della Scrittura Privata – rep. 261 del 6.06.2011”. Dopo aver notificato due avvisi di avvio del procedimento, il Comune ordinava il rilascio e la riconsegna delle aree, assumendo che, in relazione allo “Stadio Adriatico”, la concessione era scaduta nel 2012 e non era stata rinnovata per espresso rifiuto da parte di Vodafone Italia s.p.a. di accettare le condizioni economiche previste, mentre con riguardo all’impianto sportivo “R.Febo”, adducendo l’avvenuta risoluzione di diritto del rapporto concessorio, ai sensi dell’art. 4 della convenzione del 2011, per omesso pagamento dei canoni.

5. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Vodafone Italia s.p.a. impugnava i predetti provvedimenti, sulla base di tre motivi. La ricorrente sosteneva che l’art. 4 di entrambe le concessioni doveva essere dichiarato nullo e/o inefficace per contrasto con l’art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, in quanto gli enti locali non potevano imporre oneri finanziari o reali diversi o ulteriori rispetto al TOSAP o, alternativamente, al COSAP. Si doleva, inoltre, della illegittimità derivata dall’art. 4 (di entrambe le concessioni) delle comunicazioni di avvio del procedimento del 6 maggio 2016 e del 6 giugno 2016, per violazione della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1/DF del 20 gennaio 2009. Concludeva, chiedendo la ripetizione delle somme indebitamente versate al Comune. La ricorrente, con motivi aggiunti, impugnava le conseguenti ordinanze di rimozione delle opere, riduzione in pristino e rilascio delle aree medesime, facendo valere l’illegittimità derivata dell’ordinanza dirigenziale n. 1/2016, per le medesime censure sollevate per gli atti impugnati con ricorso principale.

6. Nella resistenza del Comune di Pescara, il giudice di primo grado, con sentenza n. 249/2017, dichiarava, in parte, il ricorso inammissibile e, in parte, fondato.

In via preliminare, il Tribunale declinava la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario con riferimento alla domanda di restituzione dei canoni, precisando che in materia di TOSAP la giurisdizione era delle commissioni tributarie, mentre, in materia di COSAP era del giudice ordinario.

Nel merito, riteneva non dovuti – dal momento dell’entrata in vigore del Codice delle comunicazioni elettroniche – i canoni pattuiti nella misura superiore a quelli previsti dall’art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003. Secondo il Collegio di prima istanza, la disposizione era espressione di un principio fondamentale, finalizzato ad assicurare a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio. Le clausole di entrambe le concessioni, dunque, dovevano considerarsi parzialmente invalide ai sensi dell’art. 1419 c.c., con conseguente sostituzione automatica delle stesse ex art. 1339 c.c. Peraltro, questa disciplina doveva applicarsi anche alla convenzione accessiva alla concessione dello ‘Stadio Adriatico’, in quanto, nei contratti di durata, l’impatto della normativa sopravvenuta si apprezzava non sul versante della validità delle clausole, bensì sul piano dell’efficacia per l’avvenire. Riteneva, pertanto, illegittima la pretesa del Comune a ricevere importi concessori superiori a quelli previsti dall’art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, chiarendo come, in relazione ai poteri ancora esercitabili

dall'amministrazione in forza dell'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2013, non poteva pronunciarsi, trattandosi di poteri discrezionali ex art. 30, comma 2, c.p.a.

7. Con atto di appello, notificato nei termini e nelle forme di rito, il Comune di Pescara ha impugnato la suddetta pronuncia, chiedendo l'integrale riforma, denunciando: 1. "Violazione e falsa applicazione dell'art. 93 del d.lgs. n. 259/2003; violazione e falsa applicazione dell'art. 68, comma 1, del d.lgs. 28.5.2012, n. 70; violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 3, e dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. 15.02.2016, n. 33; violazione e falsa applicazione dell'art. 11 delle disp. sulla legge in generale; vizio di motivazione per travisamento dei fatti; violazione e falsa applicazione della regola 'tempus regit actum'; violazione degli artt. 1321, 1339, 1372, 1456 c.c. 2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1321, 1339, 1419, 1456 c.c.- omessa pronuncia sulla situazione di abusivismo della Vodafone e sulla rispondenza del regolamento del Comune all'art. 63 del d.lgs. 446/1997 – Illogicità manifesta- Violazione dell'art. 1339 c.c. – Violazione dell'art. 11 disposizioni sulla legge in generale; difetto di motivazione sui punti decisivi della controversia; non sindacabilità del merito amministrativo".

7.1. Si è costituita in resistenza Vodafone Italia s.p.a., in persona della procuratrice società Lindam s.r.l., chiedendo il rigetto dell'appello e riproponendo i motivi già proposti con il ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a..

7.2. Le parti, con successive memorie e repliche, hanno articolato in maniera più approfondita le proprie difese.

8. All'udienza straordinaria del 20 settembre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

9. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata, assumendo che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente applicato il principio tempus regit actum, tenuto conto che lo ius superveniens può disporre solo per il futuro, pertanto Vodafone Italia s.p.a., all'epoca della stipula delle concessioni, non poteva giovare della normativa di gran lunga favorevole subentrata solo nel 2012 ed interpretata dal legislatore nella sua portata e nella sua efficacia temporale con l'art. 15 del d.lgs. n. 33 del 2016. Il T.A.R., invece, avrebbe erratamente deciso la controversia prendendo a riferimento solo la nuova formulazione dell'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, come modificato dal d.lgs. n. 33 del 2016 e prima dal d.lgs. n. 70 del 2012. La pronuncia, inoltre, sarebbe stata emessa sulla base di un travisamento dei fatti. Il Collegio di prima istanza afferma, nella parte espositiva, che: "Quest'ultima quindi ha provveduto appunto a notificare dapprima due avvisi di avvio del procedimento e poi due ordini di rilascio e riconsegna delle aree sul presupposto, quanto allo Studio Adriatico, del mancato rinnovo della concessione scaduta nel 2012, per rifiuto della ricorrente di sottoscrivere le condizioni pattuite con l'Amministrazione; quanto all'impianto sportivo 'ex Gesuiti' per l'avvenuta risoluzione di diritto del rapporto concessorio in virtù dell'art. 4 della convenzione del 2011". L'esponente evidenzia che dalla lettura della ordinanza di rilascio n. 1 del 7.7.2016, emessa dal Dirigente del Settore Patrimonio ed Impianti Sportivi, si può notare che il rilascio era stato ordinato perché in premessa si evidenziava: "...Constatato che la concessione è scaduta in data 4.6.2012; ... ritenuto che l'occupazione abusiva dell'immobile in argomento, per le motivazioni addotte, non può

essere ulteriormente tollerata in quanto è precipuo dovere dell'Ente Civico rientrare nella disponibilità dell'area all'interno dello stadio...”, sicchè, nonostante si sia sottolineato, nel corso del giudizio, lo stato di assoluta abusività di Vodafone Italia s.p.a., nella sentenza impugnata non si sarebbe fatto alcun cenno a tale situazione, giustificando il comportamento della concessionaria.

Il Comune di Pescara precisa che le convenzioni del 2003 e 2011 avevano esaurito i propri effetti rispettivamente a giugno del 2012 (per scadenza naturale) ed a gennaio 2016 (per risoluzione di diritto esercitata dall'Ente), pertanto non potevano essere oggetto di rivendicazioni di nullità per effetto delle nuove disposizioni stabilite dal d.lgs. n. 70 del 2012 e dal d.lgs. n. 33 del 2016.

10. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza per omessa valutazione di fatti decisivi per la risoluzione della vicenda. Il T.A.R. avrebbe erroneamente dichiarato l'invalidità parziale delle concessioni, e ciò in quanto nelle stesse si sarebbe determinato un canone COSAP diverso dai criteri stabiliti dall'art.63 del d.lgs. n. 446 del 1997. Il giudice di prima istanza non avrebbe esaminato il disposto dell'art. 22 del Regolamento COSAP del Comune di Pescara, né avrebbe tenuto conto dell'ordinanza del Tribunale di Pescara del 2016, con la quale si era accertato che l'ente si era avvalso della clausola risolutiva espressa in maniera legittima. Infine, avrebbe violato i limiti del potere giurisdizionale, avendo sindacato la scelta dell'amministrazione di non concedere a terzi l'aria qualora il ricavo fosse risultato inconsistente.

11. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono fondati.

Nel presente contenzioso Vodafone Italia s.p.a. ha impugnato due comunicazioni del Comune di Pescara, la prima del 6 maggio e la seconda del 6 giugno 2016, aventi ad oggetto l'avviso di avvio del procedimento per il rilascio e il ripristino dei luoghi rispettivamente inerenti alla “Concessione di area di proprietà del Comune di Pescara presso l'impianto sportivo Stadio Adriatico” e alla “Concessione di area di proprietà del Comune di Pescara presso l'impianto ‘Rocco Febo’ ex Gesuiti”. Con i motivi aggiunti sono state impuginate anche le conseguenti ordinanze di rimozione delle opere, riduzione in pristino e rilascio delle aree medesime. Quanto all'impianto presso lo ‘Stadio Adriatico’, con contratto di concessione del 4 giugno 2003, il Comune di Pescara aveva concesso in uso a Vodafone Italia s.p.a. una porzione del suolo pubblico affinché vi installasse una stazione radio base di telefonia mobile strumentale alla copertura del servizio di telefonia cellulare nella zona. Risulta dai fatti di causa che la ricorrente, nel marzo 2012, aveva espresso la volontà di addivenire al rinnovo della concessione, pertanto la Giunta Comunale, con deliberazione n. 77/2014, aveva deliberato di ‘confermare la concessione in uso dello spazio di proprietà comunale presso lo stadio Adriatico’, rideterminando il canone, previa trattativa. La ricorrente non sottoscriveva detta convenzione alle condizioni economiche previste, ma, come si detto nella parte espositiva del fatto, con comunicazione del 31 ottobre 2014, rappresentava che la convenzione accessiva alla concessione era invalida sin dal 2003 per contrasto con norme imperative, e il contratto sarebbe dovuto essere rinnovato, applicando, ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, un canone commisurato alla tassa per l'occupazione delle aree pubbliche, con apposita riduzione della tariffa, ai sensi della lett. c) comma 2, dell'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997. Analoga comunicazione veniva inviata dalla ricorrente anche con riferimento alla stazione radio base sita presso l'impianto ‘Rocco Febo’ ex Gesuiti, per la quale era stato concesso in uso una porzione di terreno sita presso l'impianto, con contratto rep. n. 261/2011.

11.1. La questione all'esame di questa Sezione riguarda l'ambito di applicazione temporale dell'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni), come modificato dal d.lgs. n. 33 del 2016 e prima dal d.lgs. n. 70 del 2012, in fattispecie, come quelle in esame, relative a convenzioni venute in scadenza in data anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 135 del 2018, convertito dalla legge n. 12 del 2019.

Il Collegio precisa che il comma 1 dell'art. 93 d.lgs. n. 259/2003 testualmente recita: "Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province e i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio di servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge".

Il successivo comma 2, nella versione risultante dalla novella apportata dal d.lgs. n. 70/2012, statuisce: "Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'art. 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507".

L'art. 12, comma 3, d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 33, ha fornito una interpretazione autentica dell'art. 93 del d.lgs. n. 259/2003, disponendo che esso 's'interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione'.

L'art. 12, comma 3, d.lgs. cit. è stato, a sua volta, integrato dall'art. 8-bis, comma 1, lett.c), d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e, nella versione così modificata, precisa testualmente: "3. L'art. 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque, denominato, di qualsiasi natura o per qualsiasi ragione o titolo richiesto".

Il tema dell'interpretazione dell'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, a seguito delle suddette novità legislative, è stato affrontato da questo Consiglio di Stato con recenti pronunce (Cons. Stato, sez. VI, 3.6.2020, n. 3467; Cons. Stato, sez. VI, 3.6.2020, n. 3468; Cons. Stato, sez. V, 5.1.2021, n. 142). Secondo tali arresti giurisprudenziali, dalle cui conclusioni non vi sono ragioni per discostarsi, risulta palese che l'art. 93 d.lgs. n. 259 del 2003, laddove ha sancito per gli enti territoriali il divieto di imporre

qualsiasi 'altro onere finanziario, reale o contributo', diversi dalla TOSAP o, alternativamente, COSAP, e dal contributo a tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, d.lgs. n. 507/1993, ha posto un limite al potere impositivo unilaterale degli enti, ma non ha contemplato minimamente eventuali canoni pattuiti convenzionalmente nell'ambito di concessioni – contratto aventi ad oggetto beni demaniali o patrimoniali indisponibili.

Questa Sezione ha riconosciuto il ruolo interpretativo dell'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 33 del 2016, n. 33, già posto in evidenza dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 283 del 2017), che ha attribuito, come si è sopra precisato, valenza di interpretazione autentica alla disposizione, ovviamente nella sua versione originaria, avendo questa stabilito, con specifico riferimento agli 'operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica', che la norma deve essere interpretata nel senso che gli stessi siano sottoposti soltanto alle tasse o canoni (TOSAP e COSAP) previsti dal comma 2 dell'art. 93, con ciò restando per tali soggetti esclusa l'applicabilità del comma 1, concernente genericamente l'attività di 'impianti reti' o di 'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica'.

Si è però condivisibilmente osservato (Cons. Stato, sez. VI, n. 3467 del 2020 cit.) che diversa valenza deve essere attribuita all'integrazione apportata alla citata norma di interpretazione autentica (contenuta nell'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 33/2016) dall'art. 8 bis, comma 1, lett. c), d.l. n. 135/2018, convertito dalla legge n. 12/2019, n. 12, il quale ha inserito l'aggiunta: "restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto". Si tratta di una norma che non assegna alla disposizione interpretata (ossia all'art. 93, comma 2, d.lgs. n. 259 del 2003) un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario, ma estende il contenuto precettivo della limitazione dei poteri impositivi unilaterali degli enti territoriali ad oneri che trovino la loro fonte in 'qualsiasi altro titolo', e quindi anche ai canoni riconducibili a titoli convenzionali, quali le convenzioni accessive ad atti di concessione in uso di beni pubblici che, in via pattizia, disciplinano l'assetto patrimoniale del rapporto concessorio.

Secondo questo indirizzo, sulla base di tali criteri, l'estensione del divieto impositivo di cui all'art. 93, comma 2, d.lgs. n. 259 del 2003 a fattispecie di determinazione del canone che trovino il loro titolo in una fonte contrattuale e pattizia (accessiva alla concessione in uso del bene pubblico), scaturente dall'aggiunta apportata dall'art. 8 bis comma 1, lett. c), d.l. n. 135 del 2018 alla norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 33 del 2016, a sua volta comportante l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'art. 93, comma 2, d.lgs. n. 259 del 2003, deve qualificarsi alla stregua di nuovo ed innovativo precetto normativo. Come tale, lo stesso è applicabile solo alle fattispecie future, da cui invece esula quella in esame, ormai esaurita sotto la disciplina previgente, essendo le concessioni-contratto de qua, decorrenti dal 2003 e dal 2011, venute in scadenza a giugno del 2012 (per scadenza naturale) ed a gennaio 2016 (per risoluzione di diritto esercitata dall'Ente), quindi in data anteriore all'entrata in vigore del nuovo precetto normativo.

Le pronunce richiamate precisano un altro aspetto che va evidenziato. Si afferma, infatti, che l'applicazione retroattiva della nuova disposizione a fattispecie di determinazione del canone che trovino il loro titolo in una fonte di natura contrattuale/pattizia, si porrebbe in contrasto con i principi del legittimo affidamento delle parti contrattuali (compresa la parte pubblica) e della ragionevolezza,

con la conseguenza che la disposizione all'esame, anche nell'ottica di un'interpretazione costituzionalmente e comunitariamente orientata, non può essere qualificata come norma innovativa.

Ne consegue che l'applicazione del divieto di cui all'art. 93, comma 2, del d.lgs. cit., può decorrere semmai solo dall'entrata in vigore della modifica apportata alla norma di interpretazione autentica dell'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2016 da parte dell'art. 8 bis, comma 1, lett. c) del d.l. n. 135 del 2018, inserito dalla legge di conversione n. 12/2019 (v. anche Cons. Stato, sez. V, 5.1.2021, n. 142).

12. Per le considerazioni svolte, va respinta la tesi difensiva sostenuta da Vodafone Italia s.p.a., condivisa dal giudice di prima istanza, secondo cui la clausola di cui all'art. 4 delle concessioni contratto contrasterebbe con la disciplina di cui all'art. 93 d.lgs. n. 259 del 2003 nella versione applicabile *ratione temporis*, sicchè, in accoglimento dell'appello, si impone la riforma della sentenza impugnata, con conseguente rigetto del ricorso introduttivo proposto da Vodafone Italia s.p.a.

13. Le spese del doppio grado di giudizio, tenuto conto della complessità delle questioni dedotte dalle parti e dei recenti arresti della giurisprudenza sui temi trattati, vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, accoglie l'appello, come in epigrafe proposto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado proposto da Vodafone Italia s.p.a.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2022